

Circolare n. 2 – Finanza
del 30.01.2024

Sommario

1. La riforma del Fondo di Garanzia per le PMI

Dal 01/01/2024 sono entrate in vigore le nuove regole per l'accesso al Fondo di Garanzia per le PMI. Le ultime novità sono state previste da un emendamento proposto durante l'iter di conversione in legge del decreto anticipi (D.L. n. 145 del 18 ottobre 2023) successivamente convertito dalla Legge n. 191 del 15 dicembre 2023 (art. 15-*bis*).

Le novità principali sono rappresentate dalle nuove percentuali di copertura della garanzia, dall'esclusione delle imprese in fascia 5 del modello di valutazione per l'accesso al Fondo e dall'apertura agli enti del terzo settore.

La riforma, che resterà in vigore fino al 31/12/2024, si è resa necessaria per ovviare all'imminente scadenza del regime straordinario consentito dal Temporary framework europeo sugli aiuti di Stato.

- 1 -

Le novità introdotte dalla riforma

Il Fondo di garanzia per le PMI è un'agevolazione istituita con Legge n. 662/1996 e operativa dal 2000 che offre alle piccole e medie imprese garanzie statali per i finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari.

Rispetto alle regole in vigore in precedenza, lo schema adottato a seguito della riforma risulta essere meno generoso.

Con l'obiettivo principale di garantire un quadro di sostenibilità finanziaria, è stato precluso l'accesso alle garanzie del Fondo alle imprese che rientrano nella fascia 5 del merito di credito, ossia quelle più rischiose.

Inoltre, sulla base delle vecchie regole previste prima dell'approvazione della riforma, per il 2024 era previsto il ritorno ad un tetto massimo dell'importo garantito per beneficiario fissato a complessivi euro 2,5 milioni. La riforma conferma invece il limite "maggiorato" di euro 5 milioni. In proposito, la circolare operativa pubblicata recentemente dal Mediocredito Centrale, chiarisce che il nuovo massimale potrà essere applicato anche alle richieste di ammissione alla garanzia presentate prima del 01/01/2024 ma non ancora deliberate.

Le percentuali di copertura della garanzia cambiano come segue:

- 55% (prima 60%), per le operazioni finanziarie, riferite a micro e PMI che rientrano nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione, concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità;
- 60% (prima 80%), per le operazioni finanziarie riferite a PMI rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione;
- 80%, nel caso di finanziamento di programmi di investimento (imprese rientranti in fascia da 1 a 4) e operazioni finanziarie riferite a PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attività da meno di 3 anni dalla richiesta della garanzia e non valutabili sulla base del modello (start-up), start-up innovative e incubatori certificati.

Relativamente alle Mid Cap (imprese con numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 anche considerando eventuali imprese collegate o associate), la riforma è ancora sospesa dato

che occorre attendere l'autorizzazione della Commissione Ue. Per le Mid Cap le percentuali di copertura previste dalla riforma sono le seguenti:

- 30% per le operazioni finanziarie delle imprese che rientrano nelle fasce da 1 a 4 del modello di valutazione;
- 40% per le operazioni di investimento delle imprese che rientrano nelle fasce da 1 a 4 del modello di valutazione;
- 40% per le operazioni finanziarie riferite a imprese costituite o che abbiano iniziato la propria attività da meno di 3 anni dalla richiesta della garanzia (start-up), start-up innovative e incubatori certificati.

La garanzia del Fondo, inoltre, è rilasciata all'80% per le "operazioni finanziarie di importo ridotto" e quantificate fino a 40.000 euro per singola impresa in sostituzione del precedente limite di euro 25.000 per singolo finanziamento. Tale limite è aumentato a euro 80.000 nel caso di richiesta di garanzia presentata in modalità di riassicurazione da soggetti garanti autorizzati o a euro 50.000 per le operazioni finanziarie di microcredito di cui all'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Per queste tipologie di operazione, il modello di valutazione del Fondo si applica, laddove possibile, solo ai fini della gestione e presidio dei rischi.

Per la prima volta, sarà possibile accedere alle garanzie del Fondo anche per gli enti del Terzo settore non iscritti al Registro delle Imprese. Gli stessi saranno cioè ammessi senza valutazione, con copertura all'80% e importo massimo di 60.000 euro ma solo entro un plafond pari al 5% dotazione complessiva del Fondo. Gli enti del terzo settore potranno accedere fin da subito se iscritti al registro nazionale (Runts) e al Repertorio economico amministrativo (Rea); gli enti non iscritti e gli enti religiosi civilmente riconosciuti dovranno attendere l'annunciata istituzione di un'apposita sezione speciale del Fondo.

Per maggiori informazioni, tutte le aziende interessate, potranno contattare direttamente il Dott. Bottioni Matteo (m.bottioni@studiobrogli.com).

Cordiali saluti.
Gianluca Broglia